Accordo Regionale

L MAGGIO
Firenze, A marzo 2011

Le Parti

le Associazioni Datoriali Regionali Toscana: LEGACOOP, ASSIV, FEDERSICUREZZA, ASSVIGILANZA, UNIV, ANIVP, CONFCOOPERATIVE

e

FILCAMS CGIL Toscana, nella persona di Roberto Betti FISASCAT CISL Toscana nella persona di Carlo Di Paola UILTUCS UIL Toscana, nella persona di Pietro Baio

premesso che

con la circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011 e con successiva aprile 2011 l'Agenzia delle Entrate ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono intervenuti su quanto disposto dall'art.1, comma 47, della legge n. 220 del 2010, che ha dato attuazione all'art. 53, comma 1, del decreto legge 53 del 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di "imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività" per il periodo di imposta 2011;

si conviene quanto segue

per l'anno 2011 con il presente accordo le disposizioni di tutti i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali di lavoro applicati presso le imprese aderenti alle Associazioni/Federazioni in epigrafe nel territorio della Toscana sono recepiti dalla presente intesa, ai sensi della citata circolare 3/E dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro del 14 febbraio 2011 e seguenti, per gli istituti che - considerando quanto avvenuto in materia negli anni 2009 e 2010 - sono riconducibili ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, anche sulla base di indicatori di tipo territoriale individuati dalla contrattazione collettiva.

I datori di lavoro, pertanto, applicheranno dette agevolazioni fiscali a tali istituti, così come disciplinati nei contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali di lavoro applicati in azienda erogati nel 2011, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate.

JA -5

July

W

Le componenti accessorie della retribuzione corrisposte ai lavoratori dipendenti che possono ritenersi in connessione con incrementi della produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa risultano essere:

- Straordinario: tutta la retribuzione relativa al lavoro straordinario, sia la quota di retribuzione ordinaria che la quota relativa alla maggiorazione spettante per le ore straordinarie:
- Riposi di cui all'art.73 CCNL: solo la quota relativa alla maggiorazione;
- Lavoro a tempo parziale: l'intero compenso per lavoro supplementare,
- Banca ore non recuperata con permessi compensativi: sia la quota di retribuzione ordinaria che la quota relativa alla maggiorazione;
- Banca ore recuperata con permessi compensativi: solo la quota relativa alla maggiorazione;
- Permessi non goduti di cui all'art.76, ultimo comma CCNL.

Quanto convenuto si realizza in coerenza con le previsioni in materia di contrattazione di secondo livello per le quali le parti confermano la reciproca disponibilità.

Tenuto conto dell'interpello presentato da ASSIV all'Agenzia delle Entrate il 4 aprile 2011 in merito alla detassazione delle prestazioni ordinarie svolte in orario notturno e festivo, le Parti si danno atto che in caso di esito positivo da parte dell'Agenzia delle Entrate in ordine alla stessa detassazione del lavoro ordinario svolte in orario notturno e festivo saranno ricomprese nell'applicazione del presente accordo.

Associazioni Datoriali Toscana

no Whio al

FILCAMS CGIL Roberto Betti

FISASCAT CISL

UILTUCS UIL Pietro Baio